

## Direttiva n. 3

### Sorveglianza e lotta contro il fuoco batterico (*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.)



Foto: Agroscope



## Indice

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Destinatari .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Obiettivi .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Basi legali .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Principi fondamentali .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Definizioni.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Misure e responsabilità rispetto alle zone senza status speciale .....</b>                | <b>5</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Misure e responsabilità rispetto alle zone a bassa prevalenza .....</b>                   | <b>5</b>  |
| 7.1       | Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zone a bassa prevalenza.....             | 5         |
| 7.2       | Obbligo di sorveglianza e di notifica .....  | 6         |
| 7.3       | Obbligo di lotta.....  | 6         |
| 7.4       | Controllo dell'adempimento degli obblighi da parte del Servizio fitosanitario cantonale..... | 6         |
| <b>8</b>  | <b>Misure e responsabilità rispetto alla zona protetta .....</b>                             | <b>7</b>  |
| 8.1       | Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zona protetta.....                       | 7         |
| 8.2       | Misure di prevenzione .....  | 7         |
| 8.2.1     | Passaporto fitosanitario per le zone protette.....   | 7         |
| 8.2.2     | Obbligo di notifica .....  | 7         |
| 8.2.3     | Sorveglianza del territorio.....   | 8         |
| 8.2.4     | Limitazione temporanea del trasferimento di api.....   | 8         |
| 8.3       | Misure in caso di comparsa del fuoco batterico nella zona protetta .....                     | 8         |
| 8.3.1     | Misure di prevenzione e conferma della presenza.....   | 8         |
| 8.3.2     | Delimitazione della zona.....  | 9         |
| 8.3.3     | Misure di eradicazione.....  | 9         |
| 8.3.4     | Monitoraggio.....  | 9         |
| 8.3.5     | Revoca della zona delimitata.....  | 9         |
| <b>9</b>  | <b>Resoconto .....</b>   | <b>10</b> |
| 9.1       | Zone a bassa prevalenza .....  | 10        |
| 9.2       | Zone protette .....  | 10        |
| <b>10</b> | <b>Contributi federali.....</b>  | <b>11</b> |
| 10.1      | Zone a bassa prevalenza .....  | 11        |
| 10.2      | Zone protette .....  | 11        |
| 10.3      | Altri contributi .....   | 11        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>11</b> | <b>Entrata in vigore .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>12</b> | <b>Disposizioni transitorie .....</b>  | <b>11</b> |
|           | <b>Allegato 1: Tabella delle diverse zone .....</b>  | <b>12</b> |
|           | <b>Allegato 2: Procedura di delimitazione di una «zona a bassa prevalenza» .....</b>   | <b>13</b> |
|           | <b>Allegato 3: Valore massimo del contributo federale ai costi riconosciuti delle misure ufficiali attuate annualmente dai Cantoni nelle «zone a bassa prevalenza» .....</b> | <b>14</b> |
|           | <b>Allegato 4: Principi fondamentali per adottare misure contro il fuoco batterico .....</b>   | <b>15</b> |

## 1 Destinatari

La presente direttiva è destinata ai Servizi fitosanitari cantonali.

## 2 Obiettivi

<sup>1</sup> La direttiva garantisce un'esecuzione uniforme delle disposizioni in materia di fuoco batterico e una maggiore certezza del diritto.

<sup>2</sup> Spiega le misure da attuare per raggiungere obiettivi diversi a seconda della zona definita:

- a. zona protetta: evitare l'introduzione del fuoco batterico e attuare misure di eradicazione nel caso in cui compaia l'organismo nocivo;
- b. zone a bassa prevalenza: mantenere per quanto possibile esigua la frequenza d'insorgenza del fuoco batterico (prevalenza) onde contenere i danni a popolamenti pregiati di piante ospiti nonostante la comparsa dell'organismo nocivo.

## 3 Basi legali

Articoli 24–29, 40, 41 e 97 dell'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV, RS 916.20).

Articoli 3–6, 9, 17 e 20–22 nonché allegati 2, 3, 9 e 10 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019 sulla salute dei vegetali, OSaIV–DEFR–DATEC, RS 916.201).

Sono salve le disposizioni giusta l'OSaIV e l'OSaIV–DEFR–DATEC.

## 4 Principi fondamentali

Nell'adottare misure contro il fuoco batterico (applicazione del diritto), come nella legislazione, deve essere osservato lo stato di diritto ai sensi della Costituzione federale. Una sintesi figura all'allegato 4.

## 5 Definizioni

|   |   |
|---|---|
| Fuoco batterico   | <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>   |
| Piante ospiti   | Piante di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Cardot, <i>Photinia nussia</i> Cardot, <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.         |
| Popolamenti pregiati di piante ospiti   | Frutteti gestiti a titolo professionale, frutteti ad alto fusto, vivai, collezioni e popolamenti simili di piante ospiti da proteggere.   |
| Zone a bassa prevalenza   | Aree delimitate dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, nelle quali la frequenza d'insorgenza del fuoco batterico su piante ospiti (prevalenza) va mantenuta esigua.   |
| Zona protetta   | Area delimitata dal DEFR o dal DATEC relativamente a un organismo nocivo particolarmente pericoloso diffuso in altre aree della Svizzera che però nell'area interessata non è stato rilevato almeno nei tre anni precedenti la delimitazione. (Le zone protette e i relativi organismi nocivi particolarmente pericolosi figurano all'allegato 2 OSaIV DEFR-DATEC.) |
| Passaporto fitosanitario per le zone protette (passaporto fitosanitario - ZP) | Documento ufficiale per il commercio di merci all'interno della Svizzera e dell'UE attestante che la merce rispetta le disposizioni in materia di salute dei vegetali al fine di poterla trasferire in una zona protetta e mettere in commercio all'interno della stessa.   |
| Sorveglianza del territorio   | Sorveglianza annuale della situazione fitosanitaria di tutto il territorio o di parti della Svizzera.   |
| Monitoraggio  | Sorveglianza temporanea e locale tesa a controllare l'efficacia delle misure di lotta fitosanitarie.  |
| Zona delimitata (solo nella zona protetta per il fuoco batterico)             | Area in cui vanno eseguite le misure di eradicazione comprendente il focolaio d'infestazione e una zona cuscinetto.   |
| Focolaio d'infestazione (solo nella zona protetta per il fuoco batterico)     | Singole piante infestate dal fuoco batterico e i loro immediati dintorni, incluse le piante sospettate di essere infestate.   |
| Zona cuscinetto (solo nella zona protetta per il fuoco batterico)             | Zona indenne da infestazione, circostante il focolaio d'infestazione.   |

## 6 Misure e responsabilità rispetto alle zone senza status speciale

<sup>1</sup> Al di fuori della zona protetta, delle «zone a bassa prevalenza» e delle zone di sicurezza (v. in basso), il fuoco batterico non è assoggettato all'obbligo di notifica né a quello di lotta<sup>1</sup>.

<sup>2</sup> Per le aziende omologate nel quadro del passaporto fitosanitario (p.es. vivai), ovvero per la produzione e la messa in commercio di materiale vegetale di piante ospiti, si applicano disposizioni separate in materia di passaporto fitosanitario giusta l'OSaIV e l'OSaIV-DEFR-DATEC (disposizioni per organismi regolamentati non da quarantena). La Confederazione è responsabile dell'esecuzione nelle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari.

<sup>3</sup> Nelle zone di sicurezza riconosciute dal SFF (min. 50 km<sup>2</sup>) per la messa in commercio di materiale vegetale con un passaporto fitosanitario-ZP, il Servizio fitosanitario cantonale attua misure di sorveglianza e di lotta contro il fuoco batterico conformemente all'avviso n. 9 dell'UFAG «Zone di sicurezza in relazione al fuoco batterico». All'insorgere di un focolaio nella zona di sicurezza, si deve (a) eliminare le piante ospiti infestate o (b) revocare lo status di zona di sicurezza riconosciuta dal SFF.

<sup>4</sup> In tutta la Svizzera vige il divieto di importare, produrre e mettere in commercio vegetali di *Cotoneaster Ehrh.*, *Photinia davidiana* Cardot e *Photinia nussia* Cardot.

## 7 Misure e responsabilità rispetto alle zone a bassa prevalenza

### 7.1 Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zone a bassa prevalenza

<sup>1</sup> I Servizi fitosanitari cantonali, a seconda delle circostanze cantonali e d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura (v. punto 2 in basso), possono delimitare «zone a bassa prevalenza». La procedura da seguire è illustrata schematicamente all'allegato 2. Al fine di scegliere l'ubicazione e determinare la dimensione di queste zone vanno osservati i principi fondamentali di cui all'allegato 4 nonché le norme seguenti.

- a. Le «zone a bassa prevalenza» possono essere delimitate soltanto laddove sono necessarie per raggiungere l'obiettivo prefissato (= proteggere i popolamenti pregiati di piante ospiti mantenendo per quanto possibile esigua la prevalenza dell'organismo nocivo). Va inoltre vagliato se nella zona prevista le misure verrebbero sostenute da un numero sufficientemente alto di proprietari di piante ospiti adempiendo i propri obblighi (ossia la responsabilità individuale) per raggiungere l'obiettivo.

Se il Servizio fitosanitario cantonale delimita «zone a bassa prevalenza» sul suo territorio, queste devono comprendere le particelle dei vivai omologate nel quadro del passaporto fitosanitario e utilizzate per la produzione di piante ospiti.

- b. Le «zone a bassa prevalenza» devono avere le dimensioni idonee e opportune per raggiungere l'obiettivo prefissato (= proteggere i popolamenti pregiati di piante ospiti mantenendo per quanto possibile esigua la prevalenza dell'organismo nocivo). Laddove possibile devono comprendere molti popolamenti pregiati di piante ospiti.

Nota bene: i popolamenti pregiati di piante ospiti possono essere, ad esempio, frutteti ad alto fusto, frutteti gestiti a titolo professionale e vivai.

<sup>2</sup> I Servizi fitosanitari cantonali notificano al SFF le «zone a bassa prevalenza» previste prima della loro pubblicazione e del passaggio in giudicato della delimitazione con l'apposito materiale cartografico (SIG).

<sup>3</sup> Dopo che il SFF ha approvato le «zone a bassa prevalenza» previste, i Servizi fitosanitari cantonali informano opportunamente la collettività (almeno con pubblicazione sul foglio ufficiale) della prevista

---

<sup>1</sup> All'allegato 1 è riportata una tabella delle varie zone per il fuoco batterico e delle rispettive misure.

delimitazione (dell'adeguamento o della revoca dello status) di queste zone nonché dei conseguenti obblighi per i proprietari di piante ospiti.

4 I Servizi fitosanitari cantonali pubblicano un avviso sugli obblighi vigenti nelle «zone a bassa prevalenza» e devono garantire l'accesso all'apposito materiale cartografico (SIG).

## 7.2 Obbligo di sorveglianza e di notifica

1 Chi possiede piante ospiti in «zone a bassa prevalenza» deve sottoporle almeno a un controllo annuale (preferibilmente in estate) per rilevare eventuali infestazioni da fuoco batterico. Ciò riguarda in particolare i produttori di frutta a granelli ma sostanzialmente anche i Comuni e i privati che possiedono piante ospiti in orti, boschi e/o su altre superfici all'interno di queste zone.

2 I proprietari di piante ospiti in «zone a bassa prevalenza» in caso di presenza sospettata o accertata del fuoco batterico all'interno di tali zone devono comunicarlo senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

## 7.3 Obbligo di lotta

1 In caso di infestazione in «zone a bassa prevalenza» i proprietari delle piante ospiti devono rimuovere il più presto possibile (a seconda della situazione specifica) le parti di piante infestate (cimatura o estirpazione) ed eliminarle in modo adeguato (non è obbligatorio procedere all'eradicazione).

2 Il Servizio fitosanitario cantonale, se del caso, può disporre la lotta al fuoco batterico mediante decisione (ordinando la rimozione delle parti di piante infestate). In alternativa può adeguare la «zona a bassa prevalenza» o revocarne lo status se i proprietari di piante ospiti non adempiono i loro obblighi.

## 7.4 Controllo dell'adempimento degli obblighi da parte del Servizio fitosanitario cantonale

1 Il Servizio fitosanitario cantonale controlla l'adempimento dei succitati obblighi all'interno delle «zone a bassa prevalenza» a campione e in funzione del rischio (anche in relazione alle sue prognosi d'infestazione e della situazione effettiva). Il dispendio correlato ai controlli deve mantenersi proporzionato. In questi controlli rientrano segnatamente:

- a. l'esecuzione di controlli visivi a campione e in funzione del rischio (in part. all'interno di determinati frutteti di frutta a granelli e nell'area circostante nonché nei pressi di particelle di vivai). I controlli possono essere delegati a terzi (p.es. controllori comunali) se questi hanno seguito una formazione e un perfezionamento professionale in materia di riconoscimento del fuoco batterico a cura del Servizio fitosanitario cantonale;
- b. la registrazione delle notifiche di infestazione da fuoco batterico;
- c. accertamenti in loco qualora giunga la notifica che le misure (cimatura o estirpazione) non vengono attuate.

2 Se i proprietari di piante ospiti infestate non eseguono le misure di lotta conformemente alla presente direttiva, il Servizio fitosanitario cantonale, se necessario, può ordinarle mediante decisione. In alternativa può adeguare la «zona a bassa prevalenza» o revocarne lo status, se i proprietari di piante ospiti non adempiono i propri obblighi.

**Raccomandazione:** in caso di dubbio va effettuato un test rapido in loco (Ea AgriStrip) oppure va spedito un campione da analizzare a un laboratorio privato (non inviare campioni di piante sospette ad Agroscope).

## 8 Misure e responsabilità rispetto alla zona protetta

Nella zona protetta il fuoco batterico è considerato un organismo da quarantena ai sensi dell'OSaIV ed è assoggettato a obbligo di notifica e di eradicazione<sup>2</sup>.

### 8.1 Delimitazione, adeguamento e revoca dello status di zona protetta

<sup>1</sup> Una zona protetta per il fuoco batterico può essere delimitata dal DEFR e dal DATEC se nell'area interessata l'organismo nocivo non è stato rilevato almeno nei tre anni precedenti la delimitazione. I Cantoni possono presentare una domanda al riguardo all'Ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>2</sup> Il DEFR e il DATEC adeguano la zona protetta, previa consultazione del Cantone interessato, se sono intervenuti cambiamenti nella diffusione del fuoco batterico.

<sup>3</sup> Se il competente Servizio fitosanitario cantonale non sorveglia la zona protetta conformemente alla presente direttiva, il DEFR e il DATEC revocano lo status di zona protetta, previa consultazione del Cantone interessato. La revoca è altresì disposta se si constata la comparsa del fuoco batterico nella zona protetta e se dal momento in cui ciò è ufficialmente confermato:

- a. il Servizio fitosanitario cantonale non ha provveduto ad allestire una zona delimitata conformemente alla presente direttiva entro tre mesi; o
- b. il fuoco batterico non è stato eradicato entro due anni.

### 8.2 Misure di prevenzione

#### 8.2.1 Passaporto fitosanitario per le zone protette

<sup>1</sup> Nella zona protetta il Servizio fitosanitario cantonale, in collaborazione con il SFF, provvede tramite misure di comunicazione adeguate a informare le aziende interessate (incl. aziende di giardinaggio e paesaggistica, vivai, aziende municipali, eccetera) e la collettività sull'obbligo generale del passaporto fitosanitario per le zone protette vigente per le piante ospiti conformemente alle disposizioni dell'OSaIV<sup>3</sup>. L'obiettivo è far sì che possibilmente nessuna pianta ospite venga trasferita nella zona protetta e commercializzata al suo interno senza un passaporto fitosanitario-ZP.

<sup>2</sup> Nella zona protetta il Servizio fitosanitario cantonale effettua, inoltre, un controllo a campione per appurare se le piante ospiti sono trasferite in detta zona e commercializzate al suo interno corredate del passaporto fitosanitario ZP conformemente alle disposizioni dell'OSaIV. D'intesa con il SFF, effettua un controllo a campione dei commercianti al dettaglio (p.es. centri giardinaggio e fai da te, vivai) nonché delle aziende di giardinaggio e di paesaggistica. Il SFF è responsabile del controllo delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari (p.es. vivai).

<sup>3</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale verifica a campione se i produttori di frutta a granello (acquirenti) acquistano piante ospiti corredate di un passaporto fitosanitario-ZP.

<sup>4</sup> Se constata che le disposizioni relative al passaporto fitosanitario non sono rispettate, il Servizio fitosanitario cantonale informa senza indugio il SFF.

#### 8.2.2 Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Chi sospetta o constata la presenza del fuoco batterico nella zona protetta deve comunicarlo senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

---

<sup>2</sup> All'allegato 1 in una tabella sono riportate le diverse zone in relazione al fuoco batterico e le rispettive misure.

<sup>3</sup> L'obbligo del passaporto fitosanitario per le piante ospiti nella zona protetta si applica anche per la cessione diretta a privati e per il trasferimento di queste piante in detta zona da parte di privati.

### 8.2.3 Sorveglianza del territorio

<sup>1</sup> Nella zona protetta il Servizio fitosanitario cantonale svolge una sorveglianza del territorio intensiva in relazione al fuoco batterico che consta in due controlli l'anno:

- a. il primo controllo ha luogo dopo la fine del periodo d'incubazione secondo il modello di previsione dell'infezione fiorale, ma al più tardi entro metà giugno;
- b. il secondo tra luglio e metà settembre.

<sup>2</sup> La sorveglianza nella zona protetta deve avvenire in base al rischio, considerando le seguenti priorità:

- a. piante ospiti all'interno dei e nelle aree circostanti i popolamenti pregiati (p.es. frutteti ad alto fusto, frutteti gestiti a titolo professionale e nei pressi dei vivai);
- b. vie di commercio;
- c. margini della zona protetta (confini con la zona non protetta);
- d. vegetazione lungo le autostrade e i binari ferroviari.

<sup>3</sup> La sorveglianza può essere delegata a terzi (p.es. controllori comunali) se questi hanno seguito una formazione e un perfezionamento professionale in materia di riconoscimento del fuoco batterico a cura del Servizio fitosanitario cantonale.

### 8.2.4 Limitazione temporanea del trasferimento di api

<sup>1</sup> Nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno è vietato qualsiasi trasferimento di api dall'esterno all'interno della zona protetta. All'interno di tale zona è vietato qualsiasi trasferimento di api da un Comune con zone delimitate a un Comune indenne. Questo divieto concerne anche l'apicoltura nomade, la vendita o la donazione di colonie d'api, nonché il trasporto di nuclei da e verso le stazioni di fecondazione.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 può essere prorogato fino al 31 luglio se dopo il 30 giugno le piante ospiti nella zona di provenienza delle api sono ancora in fiore. Nelle zone dove il periodo di vegetazione è particolarmente precoce o termina prima del consueto a causa di condizioni climatiche particolari, il divieto di cui al capoverso 1 vige soltanto fino al 31 maggio.

<sup>3</sup> Il divieto non concerne:

- a. le api trasportate ad un'altitudine superiore a 1'200 metri;
- b. le api che, prima del trasferimento, sono state rinchiusse per almeno due giorni;
- c. le api regine (con accompagnatrici) in gabbiette.

<sup>4</sup> Per le deroghe di cui al capoverso 3 lettera b il responsabile, prima di trasferire le api, deve chiedere l'autorizzazione del Servizio fitosanitario cantonale.

<sup>5</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale effettua un controllo a campione per verificare il rispetto del divieto temporaneo del trasferimento di api.

## 8.3 Misure in caso di comparsa del fuoco batterico nella zona protetta

### 8.3.1 Misure di prevenzione e conferma della presenza

<sup>1</sup> A titolo preventivo, in caso di sospettata presenza del fuoco batterico dopo il prelievo di campioni conformemente al punto 2 le parti vegetali sospettate di essere infestate vanno rimosse immediatamente in modo adeguato.

<sup>2</sup> L'accertamento di una sospettata infestazione avviene tramite un'analisi di un campione di piante sospette presso un laboratorio nominato dal SFF (d'intesa con il Servizio fitosanitario Agroscope).




### 8.3.2 Delimitazione della zona

<sup>1</sup> Se è accertata la presenza del fuoco batterico nella zona protetta, il Servizio fitosanitario cantonale procede senza indugio a rilevare la portata dell'infestazione. Controlla tutte le piante ospiti nei dintorni (min. nel raggio di 500 m) di quelle sintomatiche. Deve notificare al SFF l'accertata presenza del fuoco batterico entro quattro giorni lavorativi dalla conferma<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> In base alla portata dell'infestazione constatata, il Servizio fitosanitario cantonale allestisce senza indugio una zona delimitata, che deve comprendere il focolaio d'infestazione e una zona cuscinetto (v. figura 1). Quest'ultima deve estendersi per un raggio minimo di 500 metri attorno al focolaio. Subito dopo aver delimitato la zona, il Servizio fitosanitario cantonale informa il SFF a riguardo fornendo il materiale cartografico del caso.

<sup>3</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale informa i Comuni interessati ed eventualmente la collettività (tramite pubblicazione sul foglio ufficiale ed eventualmente attraverso i media regionali) dell'infestazione e della zona delimitata.

<sup>4</sup> Nel caso di infestazione di popolamenti gestiti a scopo professionale il Servizio fitosanitario cantonale deve inoltre procedere al censimento delle piante e a una stima del valore in vista di un eventuale indennizzo.



**Figura 1** Illustrazione di una zona delimitata

### 8.3.3 Misure di eradicazione

<sup>1</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale, dopo aver rilevato la portata dell'infestazione (v. sopra), ordina senza indugio la rimozione e l'eliminazione adeguata, disponendo un termine massimo di 14 giorni, di tutte le piante infestate e di tutte le piante ospiti sospettate di esserlo. A tal fine va osservato l'avviso di Agroscope sul tema «Igiene, sorveglianza, risanamento – pilastri della gestione efficace del fuoco batterico».

<sup>2</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale verifica l'esecuzione delle misure ordinate (controllo successivo).

### 8.3.4 Monitoraggio

<sup>1</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale rileva due volte l'anno, nel periodo più idoneo (v. punto 8.2.3 Sorveglianza del territorio), la presenza del fuoco batterico nella zona delimitata.

<sup>2</sup> Se riscontra la presenza del fuoco batterico nella zona cuscinetto di una zona delimitata, il Servizio fitosanitario cantonale informa senza indugio il SFF, amplia di conseguenza la zona delimitata e attua le misure di eradicazione descritte al punto 8.3.3.

### 8.3.5 Revoca della zona delimitata

Se la presenza del fuoco batterico in una zona delimitata non viene più rilevata nell'arco di 24 mesi, il Servizio fitosanitario cantonale, previa domanda all'Ufficio federale dell'agricoltura, può revocare lo

<sup>4</sup> In virtù del diritto internazionale, il SFF è tenuto a notificare nel sistema EUROPHYT la presenza del fuoco batterico nella zona protetta, entro 8 giorni lavorativi dalla conferma ufficiale.

status di zona delimitata. Se il batterio non viene eradicato nell'arco di 24 mesi dalla conferma ufficiale della presenza, la Confederazione (DEFER e DATEC) revoca lo status di zona protetta.

## 9 Resoconto

### 9.1 Zone a bassa prevalenza

<sup>1</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale allestisce, entro il 31 marzo, un resoconto annuale all'attenzione del SFF (secondo le indicazioni di quest'ultimo) sui controlli del rispetto degli obblighi dei proprietari di piante ospiti svolti l'anno precedente, conformemente alla presente direttiva, nelle «zone a bassa prevalenza», laddove nel Cantone in questione siano state delimitate zone di questo tipo. Il resoconto deve fornire in particolare le seguenti indicazioni:

- a. informazioni sull'organizzazione dei controlli a livello cantonale (piano di sorveglianza, enti coinvolti);
- b. numero di siti (p.es. numero di frutteti, orti e giardini privati, ecc.) sottoposti a controlli a campione da parte del Servizio fitosanitario cantonale (o da terzi incaricati) e tipo (frutteti, orti e giardini privati, aree circostanti le particelle di vivai, siepi, ecc.);
- c. numero di giorni lavorativi impiegati dal Servizio fitosanitario cantonale (o da terzi incaricati) per i controlli conformemente alla presente direttiva;
- d. numero di infestazioni da fuoco batterico notificate ed elenco dei Comuni colpiti dalle infestazioni (notificate);
- e. numero di decisioni concernenti il fuoco batterico e conclusioni in merito all'attuazione delle misure ordinate.

### 9.2 Zone protette

<sup>1</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale allestisce, entro il 31 marzo, un resoconto annuale all'attenzione del SFF (secondo le indicazioni di quest'ultimo) sulle misure di comunicazione attuate lo scorso anno per quanto concerne l'obbligo generale di passaporto fitosanitario per le zone protette e i controlli per verificare il rispetto delle norme relative al passaporto fitosanitario-ZP e del divieto temporaneo del trasferimento di api conformemente alla presente direttiva. Il resoconto deve fornire in particolare le seguenti indicazioni:

- a. sintesi delle misure attuate allo scopo di informare le aziende e la collettività dell'obbligo generale del passaporto fitosanitario per le zone protette;
- b. numero e tipo di aziende controllate (aziende di giardinaggio, centri giardinaggio e fai da te, vivai, ecc.);
- c. numero di giorni lavorativi impiegati per i controlli relativi al passaporto fitosanitario per le zone protette e al divieto del trasferimento di api.

<sup>2</sup> Il Servizio fitosanitario cantonale allestisce, entro il 31 marzo, un resoconto annuale all'attenzione del SFF sulla sorveglianza del territorio svolta lo scorso anno nella zona protetta e sul monitoraggio nelle zone delimitate conformemente alla presente direttiva. Il resoconto deve fornire in particolare le seguenti indicazioni:

- a. numero e tipo di siti controllati (frutteti, giardini e orti privati, siepi, ecc.);
- b. mappa del Cantone con indicazione dei siti controllati (ev. dati GPS);
- c. numero di giorni lavorativi impiegati per la sorveglianza del territorio;
- d. numero di prelievi di campioni e test (analisi in un laboratorio nominato dal SFF);
- e. informazioni sulle zone delimitate (mappe, misure di eradicazione attuate, rilevamenti effettuati per il monitoraggio e relativi risultati).

## 10 Contributi federali

### 10.1 Zone a bassa prevalenza

<sup>1</sup> Le spese sostenute dal Servizio fitosanitario cantonale (o da terzi incaricati) per attuare le misure ufficiali indicate nella presente direttiva nelle «zone a bassa prevalenza» sono rimborsate nella misura del 50 per cento dalla Confederazione al Cantone applicando l'aliquota giornaliera giusta l'OSaIV-DEFR-DATEC fino al valore massimo annuo indicato all'allegato 3.

<sup>2</sup> Per le attività che vanno oltre gli obblighi descritti nella presente direttiva nonché per le analisi di laboratorio e la realizzazione di test rapidi, la Confederazione non versa alcuna indennità. Il Cantone può tuttavia svolgere altri controlli a sue spese.

<sup>3</sup> La Confederazione non partecipa finanziariamente alle indennità che il Cantone concede ai proprietari di piante ospiti nelle «zone a bassa prevalenza».

### 10.2 Zone protette

<sup>1</sup> Le spese sostenute dal Servizio fitosanitario cantonale (o da terzi incaricati) per attuare le misure nella zona protetta conformemente alla presente direttiva sono rimborsate nella misura del 50 per cento dalla Confederazione al Cantone, giusta le disposizioni dell'OSaIV e dell'OSaIV-DEFR-DATEC.

<sup>2</sup> Nella zona protetta la Confederazione partecipa finanziariamente nella misura del 50 per cento alle indennità giusta le disposizioni dell'OSaIV e dell'OSaIV-DEFR-DATEC, che il Cantone concede alle aziende per le misure da esso ordinate contro il fuoco batterico.

### 10.3 Altri contributi

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa finanziariamente nella misura del 50 per cento ai costi di acquisto e manutenzione delle stazioni meteo utilizzate per la previsione dell'infezione fiorale.

<sup>2</sup> Non accorda alcun contributo al di fuori della zona protetta, delle «zone a bassa prevalenza» e delle zone di sicurezza.

## 11 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2020.

## 12 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Gli «oggetti protetti» delimitati prima del 31 dicembre 2019 conformemente all'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV) sono considerati «zone a bassa prevalenza» dal 1° gennaio 2020 fino al 1° marzo 2021 o fino al loro adeguamento (dopo la pubblicazione) da parte del Servizio fitosanitario cantonale prima di tale data. Dal 1° gennaio 2020 gli obblighi vigenti all'interno di queste zone corrispondono comunque alle disposizioni della presente direttiva.

<sup>2</sup> I primi resoconti di cui al punto 9 vanno allestiti entro il 31 marzo 2021 e verteranno sul 2020.

2 dicembre 2019

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Gabriele Schachermayr  
Vicedirettore

**Allegato 1: Tabella delle diverse zone**

|  | Zona protetta   | Zone a bassa prevalenza  | Resto della Svizzera  |
|--|---|--|---|
| <b>Scopo delle misure</b>                            | Evitare l'introduzione dell'organismo nocivo, eradicarlo in caso compaia  | Contenere il più possibile la frequenza d'insorgenza del fuoco batterico onde evitare danni più ingenti ai popolamenti pregiati di piante ospiti nonostante la comparsa dell'organismo nocivo        | (Materiale vegetale indenne da infestazione per la produzione di frutta a granelli a scopo commerciale) |
| <b>Delimitazione effettuata da</b>                   | Confederazione (DEFR e DATEC)   | Servizio fitosanitario cantonale (d'intesa con l'UFAG)   | -   |
| <b>Obblighi del Servizio fitosanitario cantonale</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare i passaporti fitosanitari-ZP</li> <li>• Controllare il rispetto del divieto temporaneo del trasferimento di api</li> <li>• Svolgere una sorveglianza del territorio intensiva</li> <li>• Ordinare misure di eradicazione in caso di infestazione e controllarne l'esecuzione</li> <li>• Notificare la comparsa del fuoco batterico al SFF</li> <li>• Allestire una zona delimitata in caso di comparsa del fuoco batterico</li> <li>• Allestire il resoconto annuale all'attenzione del SFF</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere l'obbligo del controllo</li> <li>• Allestire il resoconto annuale all'attenzione del SFF</li> </ul>   | Nessuno (tranne misure nelle zone di sicurezza)   |
| <b>Obblighi della collettività</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere l'obbligo di notifica e di lotta (dissodamento)</li> <li>• Adempiere l'obbligo del passaporto fitosanitario-ZP fino alla cessione a privati</li> <li>• Rispettare il divieto temporaneo del trasferimento di api</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempiere l'obbligo di sorveglianza</li> <li>• Adempiere l'obbligo di notifica</li> <li>• Adempiere l'obbligo di lotta (cimatura o estirpazione)</li> </ul> | Nessuno (tranne misure nelle zone di sicurezza)   |

## **Allegato 2: Procedura di delimitazione di una «zona a bassa prevalenza»**

1. Rilevare le aree cantonali in cui, secondo il Servizio fitosanitario cantonale, esistono popolamenti pregiati di piante ospiti.
2. Valutare se le misure (sorveglianze, notifica, lotta) sarebbero proporzionate a livello locale e se verrebbero sufficientemente sostenute dalla popolazione / dagli agricoltori / dai Comuni in modo da riuscire a raggiungere l'obiettivo (sulla base di esperienze, discussioni, ecc.).
3. Elaborare una bozza di «zona a bassa prevalenza» (o di più «zone a bassa prevalenza») sul territorio cantonale secondo i risultati delle attività di cui ai punti 1 e 2 (mappa), prestando attenzione che nella zona (o nelle zone) sia presente il maggior numero possibile di popolamenti pregiati di piante ospiti. Le particelle dei vivai omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario e utilizzate per la produzione di piante ospiti devono essere inserite in una «zona a bassa prevalenza».
4. Consultare l'UFAG per un parere sulla bozza di cui al punto 3.
5. Quando arriva l'ok dell'UFAG procedere a: informare la collettività sulla prevista delimitazione (incl. materiale cartografico) e sugli obblighi dei proprietari di piante ospiti (avviso) almeno con la pubblicazione nel foglio ufficiale.
6. Passaggio in giudicato della delimitazione della zona a bassa prevalenza.
7. Adempiere l'obbligo di controllo e procedere al resoconto all'attenzione dell'UFAG.

### Allegato 3: Valore massimo del contributo federale ai costi riconosciuti delle misure ufficiali attuate annualmente dai Cantoni nelle «zone a bassa prevalenza»

| Cantone <sup>1</sup> | Valore massimo annuo in CHF <sup>2</sup><br>(= 50 % dei costi riconosciuti) |
|----------------------|---|
| AG                   | 4 000   |
| AI                   | 520   |
| AR                   | 520   |
| BE                   | 4 000   |
| BL                   | 1 560   |
| BS                   | 520   |
| FR                   | 1 040   |
| GE                   | 2 000   |
| GL                   | 520   |
| GR                   | 1 040   |
| JU                   | 520   |
| LU                   | 4 000   |
| NE                   | 520   |
| NW                   | 520   |
| OW                   | 520   |
| SG                   | 6 000   |
| SH                   | 1 040   |
| SO                   | 1 560   |
| SZ                   | 1 040   |
| TG                   | 31 000  |
| TI                   | 520   |
| UR                   | 520   |
| VD                   | 15 000  |
| ZG                   | 1 560   |
| ZH                   | 4 500   |

<sup>1</sup> L'intero territorio del Vallese è considerato una zona protetta e non vi sono «zone a bassa prevalenza», ragion per cui questo Cantone non è considerato nella ripartizione delle indennità.

<sup>2</sup> Chiave di ripartizione: contributo di base più contributo di superficie arrotondato secondo la quota cantonale rispetto alla superficie agricola totale destinata alla produzione di mele (statistica delle superfici a cura dell'UFAG - 2018).

## Allegato 4: Principi fondamentali per adottare misure contro il fuoco batterico

### Legalità

In base al principio della legalità, l'attività dello Stato richiede una base legale (art. 5 cpv. 1 Costituzione federale, Cost.). L'Amministrazione è vincolata alla legge.

### Pubblico interesse

L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse (art. 5 cpv. 2 Cost.). È determinante il pubblico interesse dal punto di vista giuridico. Si tratta dunque soltanto di interessi definibili e previsti dalla legge (≠ opinione pubblica).

### Proporzionalità

L'intervento dell'Amministrazione deve sempre essere proporzionato allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Deve essere adeguato, necessario e ragionevole:

- *Adeguatezza*: un provvedimento statale deve essere adeguato al fine di raggiungere l'obiettivo di pubblico interesse.
- *Necessità*: l'intervento deve limitarsi a quanto strettamente necessario dal punto di vista materiale, territoriale e personale. Il provvedimento deve essere accantonato in caso si possa optare per un intervento più adeguato e meno severo.
- *Ragionevolezza*: il provvedimento deve essere giustificato da un pubblico interesse prevalente. Deve esserci un rapporto mezzi-fini. Per determinare la ragionevolezza occorre ponderare gli interessi pubblici e quelli privati. Se l'intensità dell'intervento è eccessiva, il provvedimento non è ragionevole.

### Uguaglianza giuridica e divieto dell'arbitrio

Un intervento statale deve rispondere al diritto dei cittadini di essere considerati tutti uguali davanti alla legge ma anche di godere di trattamenti differenziati (differenziazione) se la situazione lo richiede per evitare discriminazioni. Il provvedimento non deve essere arbitrario, ossia ingiusto in maniera grave e palese.

### Buona fede

Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) si applica tra Stato e cittadini, tra cittadini e tra autorità. Attraverso il principio della fiducia viene tutelata la legittima fiducia del privato in assicurazioni fornite dall'autorità o in un altro comportamento. Ciò può comportare che il diritto non venga applicato perché si ritiene che la fiducia in un'informazione fornita dall'autorità abbia una maggiore valenza.

I Cantoni non possono emanare disposizioni in relazione al fuoco batterico come, ad esempio, un divieto di impianto cantonale, poiché spetta alla Confederazione emanare prescrizioni concernenti questo organismo nocivo conformemente alla legge sull'agricoltura (art. 149 cpv. 2 LAgr).